

Articolo 2

Rapporto con la legge sul lavoro

Salvo disposizioni speciali della presente ordinanza, si applicano le disposizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.

L'ordinanza disciplina le norme speciali applicabili ai giovani. In assenza di una regolamentazione specifica nell'ordinanza, le disposizioni protettive generali della legge e delle relative ordinanze sono pertanto applicabili anche ai giovani di età inferiore ai 18 anni. I giovani che lavorano regolarmente o periodicamente di notte, ad esempio, hanno diritto come gli adulti alla compensazione di tempo prevista all'articolo 17b capoverso 2 della legge, anche se ciò non è menzionato nella presente ordinanza. Altri esempi sono il diritto al riposo compensativo in caso di lavoro domenicale (art. 20 cpv. 2 LL), di cui fruiscono anche i giovani, o i periodi di lavoro e di riposo per i giovani da osservare in base alla legge (art. 31 cpv. 1 - 3 LL).

Occorre tuttavia precisare che ai giovani, in linea di massima, non sono applicabili le disposizioni speciali dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno e il lavoro domenicale. Di conseguenza il lavoro notturno e domenicale dei giovani è soggetto all'obbligo di autorizzazione, ad eccezione delle formazioni professionali di base che sono elencate nella rispettiva ordinanza del DEFR (RS 822.115.4).